



Università della terza età del Sarrabus

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 1 - Elezione Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea dei Soci.
Si compone di un numero di nove componenti e resta in carica per quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica i componenti subentranti hanno la durata residua dei componenti cessati, a cui essi sono subentrati.

Art. 2 - Indizione elezioni.

1. Il Presidente indice le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data in cui avranno luogo, stabilita di norma entro il mese di marzo dell'anno di scadenza del quadriennio di durata della carica, in concomitanza con l'assemblea dei soci, convocata per l'approvazione del conto consuntivo.
2. Il provvedimento di indizione delle elezioni è pubblicato sul sito web dell'Associazione, sulla pagina facebook, affisso in bacheca e diffuso a mezzo posta elettronica, WhatsApp, sms ed ogni altro mezzo idoneo a raggiungere la totalità degli iscritti. Il provvedimento è altresì conservato agli atti.
3. Nel provvedimento di indizione dovrà essere indicato:
 - a) la data, l'ora e il luogo della votazione, sia in prima che in seconda convocazione.
 - b) la scadenza per la presentazione delle candidature.

Art 3. - Elettorato passivo.

Possono candidarsi tutti i soci dell'Associazione, compresi i soci fondatori e i componenti del direttivo uscente, in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa.

Art 4. - Elettorato attivo.

Sono elettori tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 5 - Presentazione delle candidature.

I soci che intendono candidarsi devono presentare all'Associazione, entro le ore 12.00 del terzo giorno precedente le elezioni, apposita istanza indirizzata al Presidente e compilata sul modulo disponibile nella Segreteria e sul sito Web.

Art. 6 – Deleghe.

Ogni socio elettore, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun socio non può avere più di due deleghe. La delega dovrà essere conferita per iscritto su apposito modulo predisposto dall'Associazione e dovrà essere accompagnata dalla copia fronte-retro del documento di identità del delegante.

Art. 7 - Commissione elettorale e operazioni di voto.

L'Assemblea, sentita la disponibilità dei presenti, provvederà a nominare una commissione elettorale, composta da tre componenti scelti tra i soci che non abbiano presentato la propria candidatura. Al suo interno viene eletto il Presidente e il Segretario.

Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposita scheda prestampata, contenente i nomi dei candidati.

Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

Si considerano nulle le schede che riporteranno un numero di preferenze superiori a quello previsto.

Ogni elettore riporrà la scheda ripiegata nell'apposita urna.

A scrutinio ultimato verranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità verrà eletto il socio più anziano di età.

La Commissione redige e sottoscrive apposito verbale contenente il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, voti nulli, gli eventuali voti non espressi.

Art. 8 - Proclamazione eletti.

Il Presidente dell'Assemblea procede alla proclamazione degli eletti nel corso della riunione. I nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente.

Art. 9 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme dello Statuto dell'Associazione.